

ODG

N. 97

Implementazione della L. 219/2017 in materia di disposizioni anticipate di trattamento - DAT

Presentato da:

RAVINALE ALICE (prima firmataria) 11/12/2024, MARRO GIULIA 12/12/2024, CERA VALENTINA 11/03/2025

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 11/12/2024

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 97

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO: Implementazione della L. 219/2017 in materia di
disposizioni anticipate di trattamento - DAT**

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- Con la Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, sono state regolamentate le Disposizioni Anticipate di Trattamento comunemente definite anche "DAT" o "testamento biologico" o "biotestamento".
- La legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Ciascuno può altresì indicare una persona di sua fiducia, il «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Considerato che:

- Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
 - maggiorenni
 - capaci di intendere e di volere.
- Al fine di perfezionare validamente le DAT la persona che le ha predisposte può, alternativamente:
 - presentarle in forma di scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo (art. 4, comma 6, legge 22 dicembre 2017, n. 219), che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito (art. 4 c. 6 L. 219 del 2017) ovvero in ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate (Circolare n. 1/2018 del Ministero dell'Interno). Sono comunque esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
 - sottoscrivere un "atto pubblico", presso un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (art. 2699 c.c.).

- consegnare il testamento biologico presso le strutture sanitarie, laddove la Regione abbia disciplinato tale modalità ai sensi dell'art. 4 c. 7 L. 219/2017;
 - Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
- L'art. 4 c. 7, prevede che *"Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili."*
 - È disposto per legge che con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Sottolineato che:

- L'implementazione di quanto previsto all'art. 4 c. 7 della L. 219/2017 risulta molto rilevante al fine di applicare al meglio la norma;

Tenuto conto che:

- Il 13 gennaio 2020 la Giunta della Regione Toscana ha dato attuazione al contenuto programmatico dell'art. 4 c. 7 della L. 219/2017 approvando la Delibera n. 16 avente per oggetto: "Approvazione del Disciplinare per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'articolo 4 comma 7 della L. 219/2017, presso le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale toscano".
- Con tale delibera la Regione Toscana, al fine di regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario se nominato, o l'indicazione del luogo dove le DAT sono reperibili, presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario regionale, ha approvato il Disciplinare per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento presso le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale toscano.

impegna la Giunta regionale

- a regolamentare la raccolta di copia delle DAT presso le strutture sanitarie regionali e il loro inserimento nella banca dati, come previsto dal comma 7, articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Torino, 11 dicembre 2024

Prima firmataria Alice Ravinale